



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6142 DEL 19/06/2017

OGGETTO: Art. 12 d. lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010). Comune di Costacciaro. Variante parziale n. 2 al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e Parte Operativa del Comune di Costacciaro. Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 13 maggio 2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in ambito regionale, a seguito dell'emanazione delle L.R. 8/2011 e L.R. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa".

Vista la nota n° 0092343 del 27/04/2017 del Comune di Costacciaro, con la quale è stata

trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla Proposta di Variante parziale n. 2 al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e Parte Operativa del Comune di Costacciaro.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0095385 del 02/05/2017, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la Variante a VAS, convocando con la stessa nota, per il giorno 11/05/2017, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Perugia - Servizio PTCP.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I.

Azienda U.S.L. n. 1.

Comunità Montana Alta Umbria;

Comune di Gubbio;

Comune di Sigillo;

Comune di Scheggia e Pascelupo;

Visti i seguenti pareri pervenuti, nei termini dei 30 gg., ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Servizio Risorse idriche e rischio idraulico. Parere prot. n. 0103406 del 11/05/2017 con il quale si comunica che: **“Dal punto di vista della tutela delle acque:**

- *Tutti gli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari e di governo del territorio delle amministrazioni locali devono rispettare e non essere in contrasto con le norme, le misure e le azioni previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, aggiornato per il periodo 2016-2021;*

- *Tutte le variazioni di volume edificabili e la successiva realizzazione di edifici dovrà essere compatibile con la normativa in materia di scarichi - D.G.R. n. 424 del 24 aprile 2012 e ss.mm.ii. - Aggiornamento della “Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue – Approvazione” approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 – determinazioni;*

- *per tutte le variazioni alla consistenza degli agglomerati, come definiti dalla Direttiva 91/271/CEE, per effetto delle variazioni urbanistiche previste nella Variante al PRG, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali della preventiva verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva suddetta e dell'art.157 del D.Lgs.152/06 e ssmmii;*

- *oltre al parere di compatibilità con il Piano d'Ambito di cui all'art.157, deve essere sempre acquisito anche il parere preventivo vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato.*

Dal punto di vista del rischio idraulico:

- *Nulla osta all'approvazione di quanto in oggetto; tuttavia si osserva che è necessario tenere conto dell'elemento di pericolosità idraulica dettato dalla presenza nell'area del punto 2 - Costa San Savino di un corso d'acqua, già evidenziato nelle tavole del PRG vigente parte strutturale. Per quanto sopra indicato si esprime parere favorevole”.*

Servizio regionale Urbanistica. Parere prot. n. 0110443 del 19/05/2017 con il quale si comunica che, *“Premesso che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda una Variante parziale al PRG Parte strutturale e Parte operativa vigente proposta dal Comune di Costacciaro e riferita nello specifico a due zone del territorio Comunale poste la prima nel capoluogo e la seconda in località Costa San Savino – La Ferba.*

Preso atto che:

- la variante urbanistica proposta per il capoluogo è finalizzata alla riclassificazione di un area attualmente individuata in parte come “tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziale” ed in parte come “Zona di nuovo impianto prevalentemente residenziale”, in zona agricola di tipo E4 “aree di Protezione paesaggistica degli insediamenti”. La proposta di Variante ricomprende un’area di mq. 4700 circa sulla quale insistono edifici realizzati antecedentemente all’approvazione del PRG vigente e sono connessi all’attività agricola in essere condotta dalla proprietà, che intende promuovere la riqualificazione di detti immobili nell’ambito dei programmi di sviluppo aziendali.

- la Variante urbanistica proposta in loc. Costa San Savino – la Ferba riguarda il cambio di destinazione d’uso di un area classificata come “zona di nuovo impianto prevalentemente residenziale” in zona Sp2 “Servizi privati prevalentemente ricettivi”, al fine di consentire un potenziamento della capacità ricettiva dell’attività già insediata nella zona. Detta Variante comporterà anche una ripermetrazione delle aree insediabili in corrispondenza di un’area boscata realmente esistente ed interferente con le stesse.

Rilevato che:

- il Comune dichiara che le procedure di adozione delle 2 Varianti proposte saranno quelle di cui all’art. 32 comma 4 lett. m) e b) della l.r. 1/2015 e che dette Varianti non interferiscono con ambiti oggetto di vincolo, né sono caratterizzate da criticità di natura geologica, idrogeologica, idraulica o sismica.

- le aree in questione ricadono all’interno della zona “D – Aree di promozione economica e sociale” dell’area del Parco del Monte Cucco, condizione per la quale il Comune dichiara che la Variante non comporta incidenze di nessun tipo entro il perimetro dell’area Parco, in quanto compatibile con le disposizioni della normativa dell’area Parco per la sottozona di riferimento.

Per tutto quanto sopra riportato lo scrivente Servizio relaziona quanto segue:

-Per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla l.r. n.1/2015 e dal R.R. n. 2/2015, salvo misure più restrittive previste dalle NTA di PRG vigente.

-Relativamente alla presenza dell’area boscata in adiacenza al sistema insediativo in loc. Costa San Savino – la Ferba, dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 85 della l.r. 1/2015, con particolare riferimento alle fasce di transizione.

- Si ricorda infine che, ai fini dell’attuazione della zona Sp2 “Servizi privati prevalentemente ricettivi” proposta, è competenza del Comune la verifica delle dotazioni territoriali riferite alla specifica destinazione che sarà insediata all’interno della stessa”.

Provincia di Perugia. Parere prot. n.0111902 del 22/05/2017 con il quale si comunica che, *“In riferimento alla pratica in oggetto, esaminato il PRG Parte strutturale , Parte operativa e relativa variante, l’analisi della Verifica di assoggettabilità per quanto riguarda gli aspetti Paesaggistico – ambientali si evidenzia quanto segue:*

- per i punti n. 1 (località Costacciaro Centro) e n. 2 (Località Costa San Savino – La Ferba) oggetto di Variante, si riscontra la presenza di Viabilità storica (disciplinata dall’art. 37 del PTCP e contenuta negli elaborati A.3.3 e A.7.1) come anche rappresentata nella tavola del PRG Parte strutturale S.1 (Carta di analisi degli ambiti di tutela dei beni culturali e ambientali).

il punto n. 2 (loc. Costa San Savino – La Ferba) oggetto di Variante, si riscontra che la zona interessata da un cono visuale come rappresentato nella tavola del PRG Parte strutturale, Sint.02 (Carta di Sintesi del Sistema Paesaggistico).

Pertanto, si suggerisce di rispettare sia le NTA del PRG Parte strutturale, sia la disciplina dell’art. 35 del PTCP, riguardo le vedute e coni visuali.

Preso atto delle indirizzi sopraccitati, degli elaborati di PRG Parte strutturale e Parte operativa, del Comune di Costacciaro, si ritiene non esistano le criticità e i presupposti per la VAS alla Variante parziale n. 2 in oggetto”.

Servizio regionale Pianificazione e tutela paesaggistica. Parere prot. n. 0114933 del 25/05/2017 con il quale, “ Si precisa che:

– nella nota di convocazione è comunicato che tutta la documentazione inerente l’istanza può essere visionata al seguente indirizzo web: www.comunecostacciaro.it (“Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e Governo del Territorio” – “PRG”);

– il PRG del Comune di Costacciaro è stato redatto ai sensi della L.R. 31/1997 e approvato anche ai sensi della L.R. 11/2005 con D.C.C. n. 39 del 31-07-2009;

– la variante riguarda due aree, una in Località Costacciaro Centro e l’altra in Località Costa San Savino – La Ferba, come identificate nella relazione tecnica illustrativa; essa viene promossa in accoglimento di istanze formalizzate dai proprietari al Comune.

Per quanto riguarda i contenuti della variante si registra quanto di seguito rappresentato.

1. Località Costacciaro Centro. La modifica è finalizzata alla riclassificazione a zona agricola E4, aree di protezione paesaggistica degli insediamenti di cui all’art. 5.1.7. delle NTA del PRGpS, aree agricole di tutela panoramica ai centri storici: tali aree costituiscono una componente essenziale del paesaggio agrario storicizzato, visivamente relazionate a quei nuclei urbani fortemente connotati da valori storico-architettonici e come tali vogliono essere salvaguardati da trasformazioni che ne alterino il valore paesistico. L’area è classificata dal vigente PRGpO per una porzione come zona edificabile prevalentemente residenziale di tipo “B” (Zone B, art. 2.2.6. delle NTA PRG.P.o), ricomprese entro i Tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali e a servizi (Art. 3.2.3. delle NTA del PRGpS) e per la restante come zona edificabile prevalentemente residenziale di tipo “C” (Zone C, Art. 2.2.7 delle NTA del PRG P.o).

2. Località Costa San Savino – La Ferba. Si tratta di una modifica puntuale, come da specifica richiesta di riclassificazione pervenuta al Comune, finalizzata alla riclassificazione a zona a verde attrezzato e servizi di tipo Sp.2, Servizi privati prevalentemente ricettivi di cui all’Art. 3.2.1 delle NTA del PRG Parte operativa, di un’area indicata dal PRG vigente come zona edificabile prevalentemente residenziale di Tipo C, nuovi insediamenti residenziali e servizi compatibili; è previsto incremento di volumetria nei limiti dei parametri insediativi previsti per la zona, ma non è previsto aumento di capacità edificatoria ai fini residenziali: tale riclassificazione consente di potenziare la capacità ricettiva dell’attività già insediata nella zona. In recepimento delle direttive della L.R. 1/2015, viene ripermetrata l’area a bosco eliminando le interferenze delle contigue aree insediabili.

CONSIDERAZIONI

1) Località Costacciaro Centro.

a) La Variante si propone come migliorativa nel senso di rafforzamento della vocazione rurale di un’area prossima al centro storico, caratterizzata dalla presenza di edifici connessi ad una attività agricola ed alla quale le previsioni di piano del 2009 riconoscevano diversamente il tessuto prevalentemente residenziale, in parte di nuova edificazione, a rimarcare l’andamento lineare dell’edificato lungo la viabilità storica adiacente al centro storico.

b) Dal punto di vista delle tutele l’area:

i) è interessata dal vincolo paesaggistico ex artt. 136 del D.lgs. 42/2004 in quanto ricade nel Parco di Monte Cucco;

ii) rispetto alla RERU, è qualificata come edificata parzialmente e in parte interessata da “connettività”, quali aree di habitat con superficie inferiore ai 20 Ha, reciprocamente distanziate, in connessione con le Unità Regionali di Connessione Ecologica: ulteriore edificazione renderebbe perciò l’area passibile di riduzione della funzione di tipo ecologico-relazionale rispetto al tessuto eco sistemico circostante, favorita dalla giacitura accanto ad un asse viario e in territorio agricolo collinare;

iii) è interessata dal fenomeno della centuriazione.

c) L’area è parte di un paesaggio caratterizzato dalla dominanza naturalistica della catena appenninica rappresentata dal Monte Cucco la cui area di versante digrada verso la valle del

Chiascio e comprende, nel fondovalle, la via Flaminia e i centri di Scheggia, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico, inseriti in una fascia sub montana dove prevale la copertura boscata governata a ceduo, mentre alle quote più basse prevale l'uso del seminativo con colture non intensive.

d) Il sistema paesaggistico ambientale del PRG qualifica l'ambito come area di protezione paesaggistica degli insediamenti, con edificato tutelato ai sensi della L.R. 11/2005. Gli obiettivi che il PPR si pone per i centri storici sono indirizzati alla riqualificazione dei paesaggi di prossimità a questi, ponendo l'accento sulla riconfigurazione paesaggistica-ambientale dei bordi degli insediamenti, anche incentivando spazi liberi e attività agricole periurbane. È bene annotare che il PPR ricomprende l'area in Località Costacciaro Centro nel PAESAGGIO REGIONALE 3.fn MONTE CUCCO, STRUTTURA IDENTITARIA 3_FN_1.

2) Località Costa San Savino – La Ferba.

a) La Variante prevede una riduzione dell'estensione delle aree in trasformazione ed una più efficiente distribuzione delle quantità insediabili a fronte di specifiche esigenze.

b) Dal punto di vista delle tutele l'area:

i) è interessata dal vincolo paesaggistico ex artt. 136 del D.lgs. 42/2004 in quanto ricade nel Parco di Monte Cucco; in questo caso l'area in località Costa San Savino – La Ferba è compresa in un cono visuale in area d'interesse geologico a ridosso di un crinale;

ii) per quanto riguarda la RERU, è interessata da un certo grado di importanza nella griglia di continuità ambientale attraverso l'unità morfo-funzionale delle pietre di guado in connessione con le Unità Regionali di Connessione Ecologica.

c) Il Piano Paesaggistico Regionale include l'area nel PAESAGGIO REGIONALE 3.fn MONTE CUCCO, STRUTTURA IDENTITARIA 3_FN_1 che comprende i territori, al confine con le Marche, delimitati dal sistema appenninico nord-orientale del monte Cucco e dal tracciato della SS 3 Flaminia, a ricomprendere centri di origine antica qual è Costacciaro. Il patrimonio ambientale integrato dal vasto patrimonio storico e artistico conferiscono a questo paesaggio un alto valore fisico-naturalistico, valenza scenica e panoramica. Gli obiettivi che il PPR si pone mirano fra l'altro a valorizzare i paesaggi rurali tramite azioni orientate a evitare, per il completamento delle zone prevalentemente residenziali esistenti, la cancellazione dei segni di naturalità del territorio e a mantenere le risorse identitarie anche in chiave turistica, favorendo la presenza del turismo attraverso la complementarietà tra uso agricolo ed uso turistico del territorio.

d) La modifica urbanistica apportata dalla variante ha un potenziale impatto positivo per l'inclusione dell'area boscata rilevata lungo un fosso e che giace all'interno di un cono visivo registrato come risorsa paesaggistico-ambientale dal PRG.

e) L'intera zona è compartata dalla Strada statale e dalla viabilità di costa alle pendici del rilievo appenninico, con case e nuclei sparsi non lontano dalla frazione di Costa San Savino; il fosso in questione è intubato in corrispondenza della viabilità statale, e l'intorno è evidenziato dal PRG come zona esondabile. Come affermato in precedenza, la modifica urbanistica conferma la vocazione alla trasformazione di questa parte del territorio comunale, potenziando la capacità ricettiva di un'attività già insediata nella zona.

CONCLUSIONI

In conseguenza a quanto sopra argomentato e limitatamente alle materie di propria competenza, lo scrivente ritiene che la variante proposta non produca significativi effetti negativi sul contesto paesaggistico ambientale pertinente”.

Comunità Montana Alta Umbria. Parere prot. n. 0119491 del 30/05/2017 con il quale si comunica che: “VISTA la L.R. 28/01 “Testo unico per le foreste” e ss.mm.ii., ed il Regolamento d'attuazione n° 12/2015 ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/2005 s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 12 del 16 Febbraio 2010 s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 423 del 13 Maggio 2013;

VISTA la nota di convocazione della Conferenza di consultazione preliminare, trasmessa dalla Regione Umbria servizio Valutazioni Ambientali con prot. n. 95385 del 02/05/2017, pervenuta a questo Ente in data 03/05/2017 al protocollo n. 4124;

ANALIZZATI gli elaborati disponibili sul sito del Comune di Costacciaro relativi alla verifica di

assoggettabilità al processo di V.A.S. per la variante parziale al PRG

RICORDATO che la Comunità Montana Alta Umbria in base alla richiesta di collaborazione da parte del Comune di Costacciaro, ha concorso alla revisione degli scostamenti tra le indicazioni cartografiche del PRG e del PTCP in materia di boschi, secondo quanto previsto nella DGR 1098/2005.

RICORDATO inoltre che competono alla Comunità Montana le funzioni attribuite con L.R. 28/2001 s.m.i., fino all'istituzione dell'unione speciale dei comuni di cui alla L.R. 18/2011 s.m.i..

CIÒ PREMESSO E PRECISATO, si esprime PARERE FAVOREVOLE, alla proposta di variante parziale al P.R.G., fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche, di difesa del suolo e dell'ambiente".

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica. Parere prot. n. 0124181 del 06/06/2017 con il quale si comunica che: *"Esaminata la documentazione trasmessa acquisita agli atti con Pec. prot. n. 95385/2017, si rileva che per quanto attiene l'attuazione del progetto non sono presenti elementi di criticità per le materie di competenza".*

Evidenziato che:

- La presente Variante - indicata con il numero 2 - è finalizzata alla rimodulazione di previsioni urbanistiche di limitata estensione nel territorio urbanizzato e urbanizzabile del Comune di Costacciaro.
- Si tratta di una variante puntuale di tipo classificatorio al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa necessaria per riperimetrare e riclassificare due aree già incluse nel Piano approvato, promossa anche su istanza dei proprietari, secondo la forma e le procedure di cui all'Art. 32 della L.R. n. 1/2015.
- La Variante riguarda due aree di proprietà privata così individuate:
 1. Località Costacciaro Centro, foglio n. 21, partt. n. 490, 586, 587, 594, 595, 598, 619;
 2. Località Costa San Savino – La Ferba, foglio n. 2, partt. n. 372/r, 516/r, 517/r.
- La Variante viene promossa per raccogliere le istanze formalizzate dai Soggetti proprietari in ordine alla riclassificazione di aree già classificate come edificabili dal PRG vigente.
- Le modifiche proposte, finalizzate essenzialmente a risolvere esigenze di carattere puntuale, non introducono elementi o fattori d'impatto di particolare rilevanza rispetto allo scenario complessivo di Piano, ma mantengono pressoché inalterato il quadro strategico e previsionale del Piano vigente;
- le modifiche non alterano gli assetti urbanistici del piano e ne riducono nel contempo la dimensione delle aree in trasformazione attuando una più efficiente distribuzione delle quantità insediabili;
- la Variante non interferisce con ambiti di vincolo e tutela ostativi alle trasformazioni né incide in maniera significativa su componenti ambientali sensibili.

Considerato che per tutto quanto rilevato ed evidenziato e contenuto nei pareri pervenuti, non emergono impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al PRG del Comune di Allerona, per cui non si ravvisa la necessità di sottoporre la stessa a VAS.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante parziale n. 2 al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e Parte Operativa del Comune di Costacciaro.

Aspetti Idraulici

- Tutti gli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari e di governo del territorio delle amministrazioni locali devono rispettare e non essere in contrasto con le norme, le

misure e le azioni previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, aggiornato per il periodo 2016-2021;

- tutte le variazioni di volume edificabili e la successiva realizzazione di edifici dovrà essere compatibile con la normativa in materia di scarichi - D.G.R. n. 424 del 24 aprile 2012 e ss.mm.ii. - Aggiornamento della “Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue – Approvazione” approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 – determinazioni;
- per tutte le variazioni alla consistenza degli agglomerati, come definiti dalla Direttiva 91/271/CEE, per effetto delle variazioni urbanistiche previste nella Variante al PRG, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali della preventiva verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva suddetta e dell’art.157 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii;
- oltre al parere di compatibilità con il Piano d’Ambito di cui all’art.157, deve essere sempre acquisito anche il parere preventivo vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- è necessario tenere conto dell’elemento di pericolosità idraulica dettato dalla presenza nell’area del punto 2 - Costa San Savino di un corso d’acqua, già evidenziato nelle tavole del PRG vigente parte strutturale.

Aspetti paesaggistici

- si suggerisce di rispettare sia le NTA del PRG Parte strutturale, sia la disciplina dell’art. 35 del PTCP, riguardo le vedute e con visuali.

Aspetti urbanistici

- Per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla l.r. n.1/2015 e dal R.R. n. 2/2015, salvo misure più restrittive previste dalle NTA di PRG vigente.
 - Relativamente alla presenza dell’area boscata in adiacenza al sistema insediativo in loc. Costa San Savino – la Ferba, dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 85 della l.r. 1/2015, con particolare riferimento alle fasce di transizione.
 - ai fini dell’attuazione della zona Sp2 “Servizi privati prevalentemente ricettivi” proposta, è competenza del Comune la verifica delle dotazioni territoriali riferite alla specifica destinazione che sarà insediata all’interno della stessa”.
2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Costacciaro.
 3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
 4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Terni lì 15/06/2017

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 15/06/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 19/06/2017

Il Dirigente Vicario

Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2